



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

COPIA

Trasmessa
all'Albo Pretorio

il 31 MAG. 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

67

OGGETTO: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 –
Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale
2012 – 2014.

L'Anno = **DUEMILADODICI** = addì = **VENTOTTO** = del
mese di = **MAGGIO** = alle ore == **13,15** == nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

- 1 **DI MARCELLO** Orazio
- 2 **PALANDRANI** Luciano
- 3 **SOTTANELLA** Angela
- 4 **FIORA'** Luciano
- 5 **NOBILE** Benedetto

Totali

- Sindaco**
- Vice Sindaco**
- Assessore**
- Assessore**
- Assessore**

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
4	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Raffaella D'Egidio** -

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. Orazio Di Marcello** - **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale nr.47 del 16.04.2012 è stato approvato la modifica della dotazione organica ed al piano occupazionale dell'Ente nonché la ricognizione anno 2012 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'Ente.;

Premesso altresì che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.



3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Atteso che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante la manovra correttiva dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 14 ha modificato la disciplina delle spese di personale degli enti locali, prevedendo, per quelli soggetti a patto di stabilità:

- la totale abolizione delle deroghe in materia di spese di personale previste dall'articolo 3, comma 120, della legge n. 244/2007;
- l'introduzione del divieto di assunzioni di personale in caso di mancato rispetto del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;
- dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, modificato con L. 26 aprile 2012, n. 44;
- i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Rilevato inoltre che, a mente di quanto disposto dall'articolo 20, comma 9, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel computo della spesa di personale ai fini del calcolo dell'incidenza sulle spese correnti, devono essere incluse anche quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate in borsa;

Dato atto che l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti per l'anno 2012, rideterminata come sopra, ammonta al 32,23 %;

Tenuto conto che l'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 (modificato con L. 26 aprile 2012, n. 44) consente l'integrale copertura del turn-over per il solo personale addetto al servizio di polizia municipale, a condizione che l'ente abbia una incidenza delle spese di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

Visto in particolare l'articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:


- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario/personale allegata alla delibera nr.47 del 16.04.2012, con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2011 e quantificato in €.1.917.038,64 il limite di spesa di personale per l'anno 2012;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;



Richiamata la propria precedente deliberazione n.47 in data 16.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Ricognizione per l'anno 2012 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'Ente - modifica della dotazione organica ed al piano occupazionale dell'Ente " - con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- ♦ n. 3/2005 del 3 novembre 2005 ad oggetto: "*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*";
- ♦ n. 3/2006 del 2 maggio 2006 ad oggetto: "*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*";
- ♦ n. 4/2008 del 18 aprile 2008 ad oggetto: "*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*";

Ravvisata la necessità di approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012-2014, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale;

Ricordato che questo ente:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
 - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
 - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere prot. n.6686 del 04.05.2012, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2012-2014 prevede complessivamente n. 4 nuovi assunti a tempo indeterminato, di cui 2 agenti di polizia municipale tramite concorso pubblico e 2 part-time a 18 ore, da ricoprire mediante avviamento del personale appartenente alle categorie protette (ex Legge n. 68/99). Inoltre è prevista l'assunzione di 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato (2 mesi estivi).

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:

- questo ente non è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2012-2014 si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- il piano occupazionale 2012-2014 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione ed eventuale concertazione prevista dall'articolo 8 del CCNL 1° aprile 1999, così come risulta dal verbale del 25.05.2012.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012-2014 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che il nuovo piano occupazionale per il triennio 2012-2013-2014 è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
3. di dare atto che:
 - la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008;
4. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO


PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000

OGGETTO: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014..

In ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**

Data 28.05.2012

IL RESPONSABILE
DOTT. DANIELE GAUDINI



In ordine alla regolarità contabile: **Favorevole**

Data 28.05.2012

IL RESPONSABILE
DOTT. DANIELE GAUDINI



PIANO OCCUPAZIONALE 2012-2014

ANNO 2012

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Stabil.
C 1	Agente di Polizia Municipale	Polizia Municipale	FT	SI				
C 1	Agente di Polizia Municipale	Polizia Municipale	FT	SI				
C 1	Agente di Polizia Municipale a tempo determinato (due mesi)	Polizia Municipale	FT	SI				
C 1	Agente di Polizia Municipale a tempo determinato (due mesi)	Polizia Municipale	FT	SI				
B 1	Operatore Amministrativo	Lavori Pubblici	PT (18 ore)			SI		
B 1	Operatore Amministrativo	Lavori Pubblici	PT (18 ore)			SI		

ANNO 2013

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Stabil.

ANNO 2014

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Stabil.

1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

PROVINCIA DI TERAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

Programmazione delle spese di personale 2012-2014.
Parere di coerenza con il principio di riduzione della spesa di personale. proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2012-2014", ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 1, commi 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

Visti altresì:

- l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in vigore dal 1° gennaio 2011, che fa divieto agli enti locali di assumere personale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti non sia inferiore al 40%;

COMUNE di
MOSCIANO S. ANGELO (TE)

04 MAG. 2012

Prot. 6686 n°



- ♦ l'articolo 20, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 111 il quale, con una modifica all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, ha stabilito che ai fini del computo della percentuale del 40% si calcolano *"le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari"*;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene modificata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012-2014 e aggiornato il relativo piano occupazionale, prevedendo: *per l'anno 2012, n. 4 nuovi assunti a tempo indeterminato, di cui 2 agenti di polizia municipale tramite concorso pubblico o mobilità esterna obbligatoria e 2 part-time a 18 ore, da ricoprire mediante avviamento del personale appartenente alle categorie protette (ex Legge n. 68/99). Inoltre è prevista l'assunzione di 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato (2 mesi estivi).*

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto viene garantita la riduzione della spesa di personale per un importo di € 295.787,35. Tale riduzione scaturisce soprattutto dalla eliminazione delle spese per i collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO) e dai pensionamenti (n. 5) di cui si prevede il parziale reintegro (tre unità per 6 mesi).

Tutto ciò premesso e considerato;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;


ESPRIME

pertanto parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Mosciano Sant'Angelo, 03 maggio 2012

IL REVISORE UNICO

Dott. Maurizio Zitti



VERBALE DEL 25.05.2012

Presenti:

- Dott.ssa Raffaella D'Egidio
- Ten. Enio Di Benedictis
- Dott. Daniele Gaudini
- Ing. Angelo Di Gennaro
- Sig. Roberto Casaccio (CISL)
- Sig. Giuseppe Cirillo (CGIL)
- Sig. Alessandro Beltramba
- Sig. Bruno Celestini

Le parti si danno reciprocamente atto che il confronto sindacale sulla rideterminazione della dotazione organica è già avvenuto in data 12.03.2012 e che la dotazione risulta rideterminata con Delibera G.C. 18.04.2012 n. 47.

La parte pubblica da' atto di aver riproposto l'argomento nel confronto sindacale al solo fine di precisare che la presenza del sindaco Orazio Di Marcello, in qualità di uditore, in sede di confronto del 12.03.2012, era del tutto legittima in base alla Delibera di G.C. n. 83 del 2009 e che, per mero errore materiale, la presenza di Enio Di Benedictis è stata registrata come RSU anziché come Responsabile del settore Vigilanza, si dichiara comunque disponibile ad un confronto aggiuntivo, impegnandosi a rivedere l'atto già adottato solo qualora dovessero emergere elementi fattuali e giuridici che giustificano il riesame.

Gli intervenuti, parte sindacale, prendono atto della volontà della parte pubblica di confermare quanto riportato nella Delibera di G.C. n.47/2012.

In merito alla programmazione triennale 2012/2014, oggetto dell'esame dell'odierna riunione, la parte pubblica illustra il programma ed il piano occupazionale.

Alle ore 12:30 entra De Flaviis Osvaldo (RSU CISL), alle 12:35 entra Macioce Loreto (RSU CGIL) e Di Pietrantonio Claudio.

Gli intervenuti, parte sindacale, prendono atto del piano occupazionale illustrato.

Loreto Macioce (RSU) prende atto della delibera di dotazione organica approvata con Delibera di G.C. n. 47/2012, mentre sul piano occupazionale 2012/2014 prende atto della proposta riportata.

Le RSU reclamano il pagamento dello straordinario anno 2011.

Il Responsabile della CISL chiede, con forza, l'inserimento nella programmazione triennale di un istruttore tecnico C1 full time a tempo indeterminato nel settore Lavori Pubblici.

CGIL E CISL richiedono la liquidazione dell'indennità di risultato anni 2011, e la formalizzazione di tutti gli atti necessari alla valutazione della stessa.

La parte sindacale sollecita la convocazione della delegazione trattante per la ripartizione del salario accessorio anno 2012.

F.to Daniele Gaudini

F.to Raffaella D'Egidio

F.to Enio Di Benedictis

F.to Angelo Di Gennaro

F.to Roberto Casaccio (CISL)

F.to Giuseppe Cirillo (CGIL)

F.to Alessandro Beltramba

F.to Bruno Celestini

F.to Loreto Macioce

F.to Claudio Di Pietrantonio

F.to Osvaldo De Flaviis

letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Orazio DI MARCELLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

31 MAG. 2012

- E' stata trasmessa all'albo pretorio on line oggi _____ per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00) a decorrere da domani;
- E' stata trasmessa con elenco n. 8318, in data 31 MAG. 2012 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);
- **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Dalla Residenza Comunale, li 31 MAG. 2012


 L'ISTRUTTORE AMM.VO
 Antonio DEL VESCOVO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28.05.2012
- ai sensi dell'art. 134 c.4., D.Lgs. n.267/2000;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 31 MAG. 2012 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'ISTRUTTORE AMM.VO
 (Antonio DEL VESCOVO)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO